



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Tania Monetti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6-5-2014 (con termine per note autorizzate scaduto il 6.6.2014);
-visto il ricorso *ex art.700 c.p.c.*, proposto in corso di causa, dalla società [REDACTED]
[REDACTED] confronti della Banca [REDACTED], al fine di ottenere dal Giudice adito una pronuncia volta ad ordinare all'Istituto convenuto di sospendere gli addebiti in conseguenza degli accordi quadro e dei contratti derivati, di non procedere in via esecutiva sino alla definizione del giudizio di merito e di non provvedere alla segnalazione delle esposizioni riguardanti la propria posizione presso le banche dati e centrali rischio

OSSERVA

I provvedimenti di urgenza sono caratterizzati (salvo i provvedimenti cd. "totalmente anticipatori") dalla provvisorietà e dalla strumentalità, nel senso che sono volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario ad ottenerla (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del 09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6785 del 24/05/2000).

Ne consegue che colui "che ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito" (cfr. l'art. 700 c.p.c.).

Nel caso di specie, il ricorrente mira ad evitare che la perdurante esecuzione dell'Accordo Quadro e del contratto derivato "INTEREST RATE SWAP AD AMMORTAMENTO" dallo stesso ritenuti invalidi, per violazione degli obblighi di buona fede da parte dell'intermediario finanziario, possa determinare una

situazione irreparabile, tale da pregiudicare la futura decisione del giudice.

Tanto premesso, da una cognizione sommaria dei fatti di causa e riservando al merito ogni decisione sul punto, la società resistente non appare quale "operatore qualificato", con tutte le conseguenze che ne derivano, anche in tema di *onus probandi*, trattandosi di strumenti finanziari che presentano un elevato grado di rischio.

A ciò si aggiunge, se la banca dovesse continuare, per effetto della perdurante esecuzione del contratto, ad effettuare gli addebiti di titoli derivati, la ricorrente verrebbe a trovarsi in una situazione di vera e propria crisi, avendo già alla data del 13.11.2013 una posizione debitoria pari ad euro 403.276,04 (V. all.fascicolo parte ricorrente).

Ne deriva l'utilità del provvedimento d'urgenza, diretto a sospendere temporaneamente – fino alla definizione del giudizio di merito – gli addebiti conseguenti all'accordo quadro ed ai contratti collegati, fermo restando che, qualora la ██████████ dovesse risultare soccombente in tale giudizio, verrà condannata a pagare tutte le somme dovute in esecuzione dei suddetti contratti.

La temporanea sospensione degli addebiti comporta, inoltre, che la banca resistente, in adempimento della normativa relativa alla centrale rischi, dovrà astenersi da qualsiasi segnalazione riguardante l'esposizione debitoria del cliente, nonché da qualsiasi procedura esecutiva fino alla definizione del giudizio di merito.

Pertanto, ricorre il *periculum in mora*, stante l'irreparabilità del pregiudizio denunciato, tenuto conto che l'aumento dell'esposizione debitoria figurante sul c/c, la restrizione del credito bancario, la segnalazione alla Centrale, hanno inevitabili ripercussioni sull'attività, sulla reputazione e sull'immagine del soggetto che esercita attività imprenditoriale.

In ultimo, si evidenzia che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non riveste contenuto anticipatorio, ma mira ad evitare che la perdurante operatività del contratto provochi un ulteriore ed irreparabile aggravamento della posizione

finanziaria della resistente, nelle more della definizione del giudizio di merito.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda cautelare, va ordinato alla resistente di non addebitare sul c/c N.35711.07 alcuna somma di cui agli accordi quadro ed ai contratti derivati connessi; di non procedere in via esecutiva sino alla definizione del giudizio di merito; di non provvedere, in adempimento alla normativa relativa alla centrale rischi, alla segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed alle altre banche dati relativa al credito in sofferenza asseritamente vantato nei confronti di [REDACTED].

La liquidazione delle spese di questa fase va riservata all'esito del giudizio di merito.


P. Q. M.

- ORDINA alla società resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non addebitare sul c/c N.35711.07 alcuna somma in pendenza degli accordi quadro e dei contratti derivati connessi; di astenersi da qualsiasi segnalazione riguardante il credito in sofferenza asseritamente vantato nei confronti di [REDACTED] e di non procedere in via esecutiva sino alla definizione del giudizio di merito;

- spese al merito.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lamezia Terme, 12-6-2014.

IL GIUDICE
Tania Monetti


TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 16.6.14
Il Cancelliere
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maria Cecilia Gigliotti)